

N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC
Dati di prot. nell'allegato "segnatura.xml"
TRASMISSIONE VIA PEC

Comune di Savigliano
Corso Roma, n.36
12038 Savigliano (CN)
comune.savigliano@legalmail.it

Rif. prot. Arpa n. 114758/2023

DoQui: CN004215/ARPA – B2.04 – Comune di Savigliano – H10_2024_00303/ARPA – B2.04 – Piano Esecutivo Convenzionato – Area Residenziale R6.6.1 – Via Ascanio Sobrero

OGGETTO: Piano Esecutivo Convenzionato Area Residenziale R6.6.1 – Via Ascanio Sobrero
Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS secondo l'art 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Richiesta contributo di competenza

Con riferimento alla procedura di cui all'oggetto e ai fini di rendere la consulenza ed il supporto tecnico – scientifico di cui alla legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 alle Amministrazioni chiamate ad esprimere i previsti atti di assenso in sede di decisione finale, Arpa Piemonte formula le osservazioni di competenza come da relazione allegata alla presente.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Responsabile
della S.S. "Attività di Produzione Sud Ovest"
Dott. Ivo Riccardi
(firmato digitalmente)

Referente
Maria Lisa Procopio
e-mail m.procopio@arpa.piemonte.it
Massimiliano Ferrarato
e-mail m.ferrarato@arpa.piemonte.it

STRUTTURA COMPLESSA “Dipartimento territoriale Piemonte Sud Ovest”

Struttura Semplice H.10.02 “Attività di Produzione Sud Ovest”

CONTRIBUTO TECNICO SCIENTIFICO

Pratica: H10_2024_00303
Risultato atteso: B2.04

Comune di Savigliano – Provincia di Cuneo

Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Piano Esecutivo Convenzionato Area Residenziale R6.6.1 – Via Ascanio Sobrero

Consultazione dei soggetti con competenze ambientali

Redazione	Collaboratore tecnico prof.le	Nome: Maria Lisa Procopio
	Collaboratore tecnico prof.le	Nome: Massimiliano Ferrarato
Verifica e Approvazione	Responsabile attività istituzionali di Produzione	Nome: Ivo Riccardi

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Sud Ovest – Struttura Semplice Attività di Produzione
Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo - Tel. 01119680111

dip.cuneo@arpa.piemonte.it - PEC dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it – www.arpa.piemonte.it

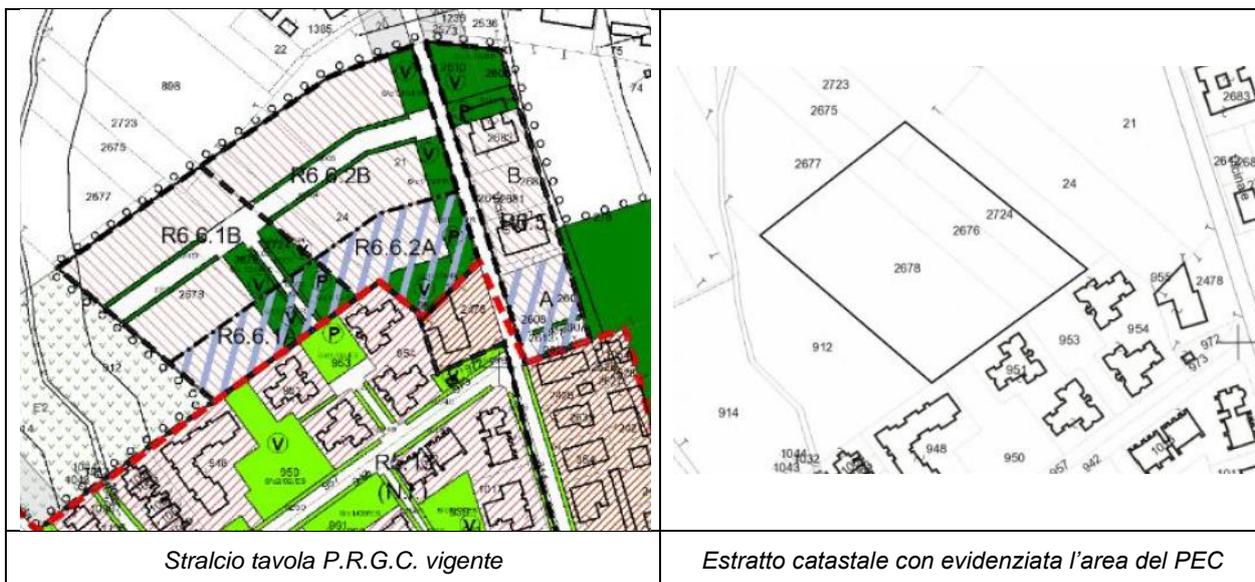
1. Premessa

Oggetto della presente relazione è la valutazione della documentazione predisposta per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica – fase di verifica di assoggettabilità relativa alla proposta di Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) dell'area a prevalente destinazione residenziale R6.6.1, promossa dal Comune di Savigliano.

Nell'ambito della verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S., ARPA Piemonte si configura, per quanto concerne gli aspetti ambientali di competenza dell'Agenzia, quale supporto tecnico-scientifico all'Autorità Competente per la Verifica di assoggettabilità a V.A.S.

2. Caratteristiche della proposta urbanistica

Per quanto dichiarato, il PEC in oggetto è di iniziativa privata ed è collocato nel territorio del comune di Savigliano, a nord-ovest del concentrico, nella zona della Madonnina, in mezzo ad altri lotti compresi tra la strada provinciale verso Monasterolo e via San Giacomo. L'area, circondata da area agricola a nord, area residenziale di nuovo impianto a est, area residenziale di completamento a sud e area agricola di rispetto degli abitati a ovest, risulta pianeggiante e viene identificata dal PRG vigente con la sigla R6.6.1 come *area residenziale di nuovo impianto*, assoggettata a uno strumento urbanistico esecutivo, nello specifico un PEC. Essa risulta inoltre suddivisa in due sub ambiti A e B. Secondo i parametri di Piano, l'area conta una superficie territoriale di circa 9.050 m², di cui 1.297 m² destinata alla viabilità, 2.195 m² per servizi pubblici (di cui 1.089 m² a verde pubblico e 1.023 m² a parcheggio), un rapporto di copertura di 45%, un volume massimo edificabile di 10.305 mc (6.037 mc con indice di densità territoriale 0,9397 mc/mq per il comparto B e 4.268 mc con 1,626 mc/mq per il comparto a), una capacità insediativa totale di 114 unità.



3. Caratteristiche degli impatti potenziali della proposta urbanistica espresse sulla base della documentazione presentata

Si evidenzia che una piccola parte degli ambiti oggetto di intervento ricadono in aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42 del 2004, "Lettera c - fasce di rispetto di 150 metri dai corsi d'acqua" (art. 14 delle NdA del PPR)".

Si evidenzia che l'attuazione di quanto previsto comporterà un impatto sulla risorsa suolo e, quindi, la sua perdita, pertanto, si ritiene necessario e fondamentale che la risorsa perduta venga adeguatamente compensata.

Si evidenzia inoltre che le aree in questione:

- Sono caratterizzate dalla classe II¹ di capacità d'uso del suolo;
- Sono cartografate quali "Aree di elevato interesse agronomico", disciplinata dall'art. 20² delle NdA del PPR;
- Sono caratterizzate dalla morfologia insediativa m.i. 10 "Insediamenti rurali – sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna": secondo l'art. 40 che disciplina suddetti ambiti, entro le aree di cui al presente articolo si devono contenere le proliferazioni insediative non connesse all'agricoltura, con particolare attenzione alle aree di pregio paesaggistico o a elevata produttività di cui agli articoli 20 e 32, nonché salvaguardare i suoli agricoli di cui all'articolo 20. Inoltre il comma 5g prevede che entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione locale dovrebbe stabilire normative atte a "consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f. (definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 9/2003) qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale".

Considerando comunque che, indipendentemente dalla sua classe di capacità d'uso, il suolo è una risorsa limitata e, visti i tempi estremamente lunghi necessari alla sua formazione, sostanzialmente non rinnovabile, gli impatti determinati su questa componente ambientale devono essere valutati come irreversibili e con carattere cumulativo e, pertanto, possono essere ritenuti significativi secondo i criteri riportati nell'Allegato I del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Si reputa quindi che la risorsa "suolo" perduta debba essere compensata, alla luce di quanto previsto dalla Strategia dell'UE per il suolo per il 2030 "Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima" (COM/2021/699 final) ed in linea con l'obiettivo indicato dalla Commissione Europea e riportato nel Rapporto "Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici"³, che prevede di azzerare il consumo di suolo netto entro il 2050, precisando che:

- "Il consumo di suolo netto è valutato attraverso il bilancio tra il consumo di suolo e l'aumento di superfici agricole, naturali e seminaturali dovuto a interventi di recupero, demolizione, deimpermeabilizzazione, rinaturalizzazione o altro (Commissione Europea, 2012). La Commissione ha chiarito che "azzeramento del consumo di suolo netto" significa evitare l'impermeabilizzazione di aree agricole e di aree aperte, anche in ambito urbano, e, per la componente residua non evitabile, compensarla attraverso la rinaturalizzazione di un'area di estensione uguale o superiore, che possa essere in grado di tornare a fornire i servizi ecosistemici forniti da suoli naturali (Commissione Europea, 2016)".

Si evidenzia inoltre che "Nel 2021 il Ministero della Transizione Ecologica ha avviato il processo di definizione della nuova Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030, adottata con il Decreto n. 252 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica il 3 agosto 2023. Il nuovo documento strategico nazionale, in coerenza con gli obiettivi della Strategia Europea per la Biodiversità al 2030, punta a invertire l'attuale tendenza alla perdita di biodiversità e al collasso degli ecosistemi e a contribuire all'obiettivo internazionale di garantire che entro il 2050 tutti gli ecosistemi del pianeta siano ripristinati, resilienti e adeguatamente protetti. [...] La nuova Strategia Nazionale

¹ Secondo l'art. 26 del PTR approvato con DCR 122.29783 del 21.07.2011:

- "Il PTR riconosce quali territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura quelli ricadenti nella I e II classe di capacità d'uso, rappresentati indicativamente nel cartogramma della capacità d'uso del suolo (tav. A).
- Gli strumenti di governo del territorio, alle diverse scale, in coerenza con quanto alla normativa del PPR, individuano i territori vocati all'agricoltura, anche in relazione ad altri parametri, quali ad esempio la presenza di colture specializzate (i territori inseriti all'interno dei disciplinari dei prodotti a Denominazione di Origine), ovvero di territori ricadenti in III classe di uso del suolo, qualora i territori di I classe siano assenti o inferiori al 10%
- In ragione di quanto sopra, in coerenza con il piano territoriale provinciale e la programmazione settoriale, la pianificazione locale provvederà, per i diversi ambiti, a definire azioni volte a limitare le trasformazioni dell'uso del suolo agricolo che comportano impermeabilizzazione, erosione e perdita di fertilità;"

² Secondo il comma 8 in suddette aree "i piani locali possono prevedere eventuali nuovi impegni di suolo a fini edificatori diversi da quelli agricoli solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti".

³ Munafò, M. (a cura di), 2023. Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2023. Report SNPA 37/23.

per la Biodiversità al 2030 prevede anche azioni e sotto-azioni specifiche (Ministero per la Transizione Ecologica, 2022): [...]

- Azione B13.2 Affrontare il tema dell'impermeabilizzazione del suolo e della riqualificazione dei siti dismessi contaminati per un ambiente edificato sostenibile.

Sotto-Azione B13.2.a) Definire ed attuare misure concrete e decise per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo adottando la "Land take hierarchy" indicata dalla Strategia europea per il suolo per il 2030 (SWD 2021 323 final) che prevede, in ordine di priorità decrescente, di: a) evitare il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo; b) riutilizzare le aree già consumate e impermeabilizzate; c) utilizzare aree già degradate in caso di interventi assolutamente non evitabili; d) in questo ultimo caso, compensare gli interventi per arrivare a un bilancio non negativo di consumo e di impermeabilizzazione del suolo e per mantenere o ripristinare i servizi ecosistemici. Avviare, inoltre, processi di rinaturalizzazione di suoli degradati, anche ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico, in ambito urbano e periurbano; [...]".

Si segnala infine che il territorio comunale di Savigliano risulta interessato da alcuni degli elementi della rete ecologica, l'area prioritaria "14 – Maira", il corridoio ecologico principale "Grana-Mellea", il corridoio ecologico principale "Torrente Maira", il corridoio ecologico secondario "Maira/Stura/Merlino", individuati per la provincia di Cuneo nell'ambito del progetto integrato ALCOTRA Italia/Francia PITEM "Biodivalp", la cui documentazione, disponibile sul sito web della Regione Piemonte all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-ecologica-provincia-cuneo-progetto-biodivconnect>, è stata approvata dall'Amministrazione Provinciale con D.C.P. n. 43 del 30/06/2023 e costituisce, ai sensi dell'art. 1.7. delle NT del PTC, il riferimento per le valutazioni di carattere paesistico/ambientali relative ai piani e progetti insistenti sul territorio. In particolare, il corridoio ecologico principale "Torrente Maira" risulta direttamente interessato dall'intervento in questione.

Si evidenzia inoltre come la c.d. "Rete BIOMOD" costituisce uno strumento di analisi superato e che la valutazione della connettività ecologica a scala locale deve essere effettuata secondo la metodologia approvata con D.G.R. n. 52-1979 del 31/07/2015, consultabile sul sito web dell'Agenzia scrivente all'indirizzo <https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/ecosistemi-e-biodiversita/reti-ec.>, anche in coerenza con le indicazioni di cui alla D.G.R. n. 1-2681 del 29/12/2020, in merito alle relazioni tra la Tavola 5 del PPR e le risultanze dell'applicazione della metodologia sopra citata.

A questo proposito, si segnala che la cartografia necessaria alle elaborazioni previste da tale metodologia è disponibile in scarico sul geoportale regionale all'indirizzo https://www.geoportale.piemonte.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search#/metadata/r_piemon:167eb45f-ceb9-41eb-a7bb-5d501e5bad22.

Posto quindi che il documento tecnico "Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale", approvato con D.D. del Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate della Regione Piemonte n. 701 del 30 novembre 2022, individua come prioritari interventi di compensazione finalizzati a deimpermeabilizzare/rinaturalizzare aree già urbanizzate o degradate, connotate da una superficie comparabile a quella compromessa dalle trasformazioni in progetto, è pertanto auspicabile che, oltre a quegli interventi aventi caratteristiche di mera mitigazione puntuale, codesta Amministrazione individui adeguati interventi coerenti con le finalità sopra citate, anche vista la presenza della rete ecologica sopra citata.

In merito agli interventi previsti per il fosso irriguo, per il quale viene previsto l'intubamento, è opportuno ottenere l'approvazione di quanto previsto da parte dell'ente gestore del canale.

4. Conclusioni

A seguito della valutazione della documentazione tecnica in merito al PEC in oggetto si ritiene che quanto previsto possa essere escluso dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica, ma si chiede di tenere in debita considerazione quanto rilevato nel presente contributo.

Si prende atto delle misure di mitigazione indicate a pag. 39 del documento tecnico analizzato e si indica quanto segue:

- Prevedere una percentuale pari ad almeno il 30% della superficie totale da mantenere permeabile e mettere in atto sistemi e soluzioni tecniche finalizzati a limitare gli impatti determinanti degrado del suolo (erosione, contaminazione, impermeabilizzazione);
- Nella realizzazione delle aree a verde, si chiede di utilizzare solo specie autoctone, escludendo quindi le specie alloctone, sia invasive⁴ che non. Le fasi di progettazione e realizzazione del verde dovranno svilupparsi contestualmente a quelle di edificazione, in modo da garantire, fin da subito, soluzioni paesaggisticamente apprezzabili. Si chiede di realizzare quinte arboreo arbustive in caso di nuovi edifici che si interfacciano con ambiti agricoli integri;
- Prevedere la presenza di reti fognarie separate (una per le acque reflue derivanti dal metabolismo umano e/o industriali; una per le acque meteoriche di dilavamento delle superfici scolanti) e inoltre, ove tecnicamente fattibile, prevedere reti duali di adduzione (art. 146 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- I piani e i progetti attuativi delle previsioni urbanistiche dovranno documentare le modalità di recapito delle acque bianche e nere al fine di verificare l'idoneità dei ricettori previsti;
- Garantire la funzionalità e la salvaguardia di corpi idrici e opere di presa al fine di evitare di compromettere l'irrigabilità dei terreni ed il mantenimento dell'attuale stato di biodiversità e connettività ecologica;
- Per l'illuminazione delle aree e dei percorsi di accesso alle aree urbanizzate, prevedere la limitazione della dispersione di flusso luminoso mediante l'utilizzo di sistemi ad alta efficienza, la regolamentazione degli orari di accensione e l'applicazione di regolatori di flusso luminoso;
- Per le fasi di cantiere, adottare tutte le precauzioni possibili per non trasferire in loco terreni di riporto / suolo fertile contenenti semi o propaguli vegetativi di specie alloctone invasive oltre a controllare il possibile sviluppo delle stesse tramite l'inerbimento in tempi rapidi dei cumuli di terra accantonati attraverso la semina di miscugli di specie erbacee autoctone e compatibili con il territorio;
- In merito ai rifiuti, verificare la coerenza con le indicazioni e le previsioni contenute nei documenti programmatici regionali quali il *Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani*, DCR 19 aprile 2016, n. 140 – 14161 e il *Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali*, DCR 16 gennaio 2018, n. 253-2215, e prevedere misure volte a conseguire il rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa vigente in materia di rifiuti. Si ricorda a tal proposito di prevedere la localizzazione di punti di conferimento necessari alla raccolta differenziata delle varie frazioni dei rifiuti urbani, quali ad esempio isole interraste, contenitori posizionati a livello del suolo stradale, etc. (al fine di favorire i servizi domiciliarizzati – internalizzati e/o esternalizzati – di raccolta differenziata) nonché di prevedere eventuali infrastrutture di servizio funzionali all'organizzazione del sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, quali ad esempio centri di raccolta comunali o intercomunali, centri di raccolta semplificati, etc.;
- In sede di progettazione, assumere quale riferimento quanto stabilito negli *"Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia"* e negli *"Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale"*, approvati dalla Regione Piemonte con DGR n. 30-13616 del 22/03/2010, e condurre una valutazione della localizzazione e conformazione dei nuovi edifici con riferimento a possibili impatti con l'avifauna e, nel caso, prevedere accorgimenti costruttivi che possano limitare tale problematica;
- In sede di progettazione seguire i disposti del D.P.C.M. del 5/12/1997 *"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"*.

Si ricorda che:

- per quanto riguarda i materiali estratti come terre e rocce da scavo da collocare all'esterno del sito ovvero al suo interno, il riferimento normativo è il D.P.R. n. 120/2017⁵ (ex art. 21 e 24),

⁴ La D.G.R. n. 1-5738 del 07/10/2022 approva gli *"Elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte"*, quale aggiornamento ed in sostituzione di quelli approvati con D.G.R. 24- 9076 del 27 maggio 2019 (*"Aggiornamento elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 33-5174/17 "Aggiornamento elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 23-2975/16 e approvazione del documento "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale"*).

⁵ Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. (17G00135) (GU Serie Generale n.183 del 07-08-2017)

- ovvero nel caso di una gestione di materiali con qualifica di rifiuto è la Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il 2 novembre 2021 il Consiglio Regionale ha approvato l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque (PTA 2021) con D.C.R. n. 179 - 18293, a seguito della D.G.R. n. 8-3089 del 16 aprile 2021 di riassunzione della proposta al Consiglio di revisione del Piano: in particolare, si richiamano l'articolo 38 "*Misure per il risparmio idrico*" e l'articolo 27 "*Acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne*";
 - il D.Lgs. 199/2021 prevede (punto 2 allegato 3) che gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ai sensi del [decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28](#) devono essere progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.

Relativamente alle potenziali interferenze sull'assetto morfologico delle trasformazioni proposte, ivi comprese la compatibilità con le condizioni di pericolosità e dissesto idrogeologico del territorio, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni degli Enti competenti.

Relativamente alle possibili implicazioni di carattere sanitario si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni settoriali degli uffici ASL.